



Genesi e conclusione della concessione.

1.1 Genesi

- Deliberazione GIUNTA COMUNALE N.633 del 29.09.2000: Programma triennale d'intervento per la realizzazione delle Opere Pubbliche per gli anni 2000-2003; tra le opere suscettibili di finanziamento da parte di privati ai sensi dell'art.37-bis della L.109/1994 viene inserita la realizzazione di una nuova linea tranviaria per il trasporto pubblico di massa nella città di L'Aquila;
- Decreto del Ministero dei Trasporti del 16.06.2000 attuativo della L. 26.02.1992 n.211: determina modalità per procedere all'allocatione di risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;
- Deliberazione GIUNTA COMUNALE n.747 del 7.11.2000: approva il progetto preliminare redatto dal Settore OO.PP. relativo alla realizzazione di una metropolitana per il trasporto pubblico di massa;
- Deliberazione GIUNTA COMUNALE n.7 del 9.1.2001: approva la documentazione relativa al progetto definitivo e l'inoltro al Ministero dei Trasporti al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal Decreto Ministeriale 16 giugno 2000;
- Deliberazione n.15 del CONSIGLIO COMUNALE del 06.03.2001: approva la documentazione relativa al progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico urbano con trazione elettrica come trasmessa al competente Ministero;
- Delibera CIPE del 03.03.2001 pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE n.182 del 07.08.2001: il Ministero dei Trasporti approva un contributo in favore del Comune di L'Aquila di £. 39.000.000.000 (€ 20.141.819,06) pari al 60% dell'importo complessivo dell'intervento;
- In data 30.06.2001 il "Raggruppamento C.G.R.T." presenta la proposta per la realizzazione dell'intervento programmato;
- In data 16.1.2002 la Commissione Comunale di valutazione della proposta presenta la Relazione di fattibilità tecnico-economica, relativa ai vincoli e alle problematiche connesse;
- Deliberazione GIUNTA COMUNALE N.49 del 29.01.2002; approva, richiamata la relazione della Commissione, la fattibilità dei contenuti e dichiarata la rilevanza per il pubblico interesse della proposta;
- Deliberazione GIUNTA COMUNALE N.212 del 26.03.2002: approva lo schema di Bando Pubblico secondo la procedura di cui all'art.37 quater L.109/1994, pubblicato su: GUCE del 25.04.2002 suppl.81 - 63094/2002, GURI del 24.04.2002, Albo Pretorio Comunale dal 22.04.2002 per gg.60 consecutivi, sito internet www.comuni.it dal 24.04.2002 per gg.60 consecutivi, quotidiani Il Messaggero e Il Tempo;
- Deliberazione GIUNTA COMUNALE N.798 del 27.11.2002: approva il progetto preliminare e la bozza di convenzione regolatrice dei rapporti concessori;
- In data 2.12.2002 all'esito della trattativa negoziata (ai sensi dell'art.37 quater comma 1 lett b) L.109/1994), viene sottoscritto lo Schema di Convenzione relativo alla concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila con CGRT s.r.l.;

1.2 Conclusione del rapporto con il concessionario.

- Comunicazione della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 27.5.2005: indizione della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto esame contestazione della Commissione Europea di alcune questioni controverse - tra cui la

- concessione in questione – che, a parere della Commissione, sollevano problemi di compatibilità con le disposizioni comunitarie;
- Comunicazione della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 27.5.2005: richiesta di assunzione di eventuali provvedimenti a fronte della apertura di Procedura di infrazione N.2004/4963 ex art.226 Trattato CE da parte della Commissione europea per violazione dell'art.7 e 11 della direttiva 93/37/CEE;
 - Parere motivato del 28.6.2006 della Commissione delle Comunità Europee indirizzato alla Repubblica Italiana: invito, in applicazione dell'art.226 del Trattato, a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento;
 - Sentenza del 13.11.2008 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-437/07 contro la Repubblica Italiana; dispositivo: *"Avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tranvia su gomma per il trasporto pubblico di massa in tale città attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva"*;
 - Deliberazione della GIUNTA COMUNALE di L'Aquila n.1 del 07/01/2009: Annullamento della *"Concessione di costruzione e gestione della linea tranviaria su gomma della Città di L'Aquila. Determinazioni in ordine all'affidamento..."* 1. di disporre l'annullamento della concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma di L'Aquila conferita alla C.G.R.T. con convenzione approvata con deliberazioni di G.C. nn.798/2002 e 804/2002 sottoscritta in data 2.12.2002, demandando al Dirigente del Settore Opere Pubbliche l'adozione degli atti consequenziali; 2. di rinviare a successivi atti la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune per lavori, forniture e servizi, effettivamente eseguiti dalla C.G.R.T. s.r.l.; 3. di proporre, per quanto esposto nella parte motiva, al Consiglio Comunale l'adozione di idonee misure nel Bilancio di Previsione 2009 e pluriennali; 4. di inviare la presente al Settore Opere Pubbliche, al Settore Avvocatura, alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario per quanto di competenza";
 - Deliberazione della GIUNTA COMUNALE di L'Aquila n.2 del 07/01/2009: oggetto *"Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione concernente: Concessione di costruzione e gestione della linea tranviaria su gomma della Città di L'Aquila. Determinazioni in ordine all'affidamento"*, con cui si delibera: *"- di far propria la proposta di deliberazione predisposta dal settore Lavori Pubblici concernente Concessione di costruzione e gestione della linea tranviaria su gomma della Città di L'Aquila. Determinazioni in ordine all'affidamento; - di disporre la trasmissione al Consiglio Comunale tramite il proprio Presidente per l'iscrizione all'o.d.g. e la conseguente procedura di istruttoria nelle Commissioni competenti, dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Ermanno Lisi e del Sindaco Massimo Cialente; - di mandare al Settore Attività Istituzionali - Consiglio Comunale - per quanto di competenza"*;
 - Determinazione n.2 del 08.01.2009 del Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di L'Aquila: annullamento concessione, contenuto della determina: *"1. di annullare, per quanto evidenziato in premessa, che qui si intende riportato per farne parte integrante, la Concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma di L'Aquila, conferita alla C.G.R.T. - Consorzio Gestione Reti Tranviarie s.r.l. - Via Roma, 16 - Scoppito - L'Aquila con convenzione approvata con deliberazioni di GIUNTA COMUNALE n.798/2002 e n.804/2002, sottoscritta in data 2/12/2002; 2. di dare atto che, come disposto con deliberazione di GIUNTA COMUNALE n.1/2009, risulta rinviata a successivi atti la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune per lavori, forniture e servizi effettivamente eseguiti dalla C.G.R.T. s.r.l., ed al Consiglio Comunale l'adozione di idonee misure nel Bilancio di Previsione 2009 e pluriennali, e pertanto la presente determinazione al momento non comporta impegno di spesa; 3. di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio ed Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, co.4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 ed art.6 co.11 L.15.5.1997 n.127, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione"*;

1.3 Contenzioso amministrativo.

- Avverso e per l'annullamento della Deliberazione della GIUNTA COMUNALE di L'Aquila n.1 del 07/01/2009, Deliberazione della GIUNTA COMUNALE di L'Aquila n.2 del 07/01/2009, Determinazione n.2 del 08.01.2009 del Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di L'Aquila, ha prodotto ricorso in via amministrativa – notificato il 14.3.2009 - dinanzi il T.A.R. per l'Abruzzo di L'Aquila la GGRT, ricorso distinto con il n.138/2009, pendente; con il ricorso la CGRT ha richiesto, in via subordinata e quindi in ipotesi di ritenuta legittimità degli atti di annullamento, di “...stabilire i criteri in base ai quali la P.A. resistente deve proporre il pagamento di una somma in favore del ricorrente entro un congruo termine che si vorrà fissare, somma che sin d'ora si richiede comunque nella misura di €.25.000.000,00 o in quella maggiore o minore che venisse determinata all'esito del giudizio, oltre il maggior danno ex art.1227 C.C., interessi legali nella misura prevista per le OO.PP. e/o rivalutazione monetaria come per legge”; il Comune di L'Aquila si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura comunale con memoria.

2. Determinazione dell'ammontare degli impegni “per lavori, forniture e servizi, effettivamente eseguiti dalla C.G.R.T. s.r.l.”.

2.1 Attivazione del procedimento.

- Riunione del 14.6.2012: Attivazione del procedimento per l'esecuzione delle Deliberazione della GIUNTA COMUNALE di L'Aquila n.1 del 07/01/2009 e della Determinazione n.2 del 08.01.2009 del Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di L'Aquila;

2.2 Criteri per la determinazione dei costi effettivamente sostenuti, delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere, e dell'indennizzo risarcitorio, legislazione di riferimento.

- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, G.U. 02/05/2006 n. 100, art.158 (sostituisce l'art. 37-septies, legge n. 109/1994):

“1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.”;

- Comunicazione del R.U.P. del 14.6.2012: richiesta alla CGRT delle fatture quietanzate relative a tutti i costi sostenuti unitamente alla documentazione giustificativa (SAL);
- Comunicazione di CGRT del 9.7.2012: trasmissione del computo dei costi sostenuti con documentazione allegata, con riserva di diritto sul contenzioso in essere e sui costi ed indennizzi di cui alle lett.B) e C) dell'art.158 D.Lggs.vo n.163/2006.

2.3 Costi effettivamente sostenuti.

| Costi sostenuti dalla Società | Percepiti | Differenza |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| €. 18.178.873,09 | €. 12.334.018,97 | €. 5.844.854,12 |
| €. 912.443,62 | -- | €. 912.443,62 |
| | Differenza tra costi sostenuti e percepiti | €. 6.757.297,74 |

dove €. 18.178.873,09 rappresentano i costi sostenuti dalla Società relativi alla costruzione per la realizzazione delle opere di che trattasi e €. 912.443,62 rappresentano i costi anch'essi sostenuti dalla Società all'uopo costituita ed alla gestione della commessa;

Si rappresenta che all'interno della suddetta (€. 912.443,62) e ricompresa anche la somma complessiva pari a €. 102.721,40 che si riferisce alle spese effettuate dalla C.G.R.T. per la costituzione in giudizio nei vari procedimenti amministrativi a carico del Comune dell'Aquila promossi da Associazioni e/o privati contro la procedura di realizzazione delle opere di che trattasi.

2.4 Penali ed altri costi sostenuti o da sostenere.

2.4.1 Riserve accertate in Commissione ex art.31-bis L.109/1994.

2.4.1.1 Insorgenza delle riserve accertate in Commissione ex art.31-bis L.109/1994.

- Comunicazione del 6.3.2006 del Responsabile Unico del Procedimento: costituzione della Commissione prevista dall'art.31-bis L.109/1994 all'esito della iscrizione di riserve superiori all'importo del 10% del valore complessivo dell'opera;
- Delibera di GIUNTA COMUNALE N.175 del 11.4.2006: designazione del componente della Commissione di indicazione comunale; contestuale conferimento alla Commissione del potere di assumere decisioni vincolanti per le parti, e quindi di perfezionare per conto delle stesse l'accordo bonario risolutivo delle riserve;
- Atto definitivo della Soluzione bonaria del contenzioso inerente le riserve: deliberato: *"L'Amministrazione Comunale di L'Aquila, per il tramite della scrivente Commissione, appositamente autorizzata con atto deliberativo della Giunta Municipale n.175 dell'11/04/2006, riconosce definitivamente, per tutte le motivazioni innanzi riportate, alla C.G.R.T. srl di Scoppito, titolare della Concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma di L'Aquila, a saldo, stralcio e transazione di ogni suo avere in ordine alle riserve apposte sui documenti contabili fino alla data di sottoscrizione del presente atto nonchè in relazione ai punti da A) ad F) della superiore pag.27, la somma onnicomprensiva di €.3.700.000,00 (diconsi tremilionesettecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge, se dovuta."*

2.4.1.2 Contenzioso civile.

- Con atto di citazione notificato in data 29.1.2007 CGRT ha evocato in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di L'Aquila nel procedimento N.98/2007 R.G. chiedendo *"...condannare il Comune di L'Aquila...al pagamento della somma di €.3.700.000,00 (tremilionesettecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224 C.C., questo determinato anche in via equitativa ex art.1226 C.C., dal 12.10.2006 e sino all'effettivo saldo"*;
- Il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura comunale con comparsa depositata il 17.4.2007 chiedendo il rigetto della domanda;
- Con sentenza N.706 del 16.7-28.10.2011 il Tribunale di L'Aquila ha rigettato la domanda della CGRT;

- Con atto di appello notificato il 4.1.2012 CGRT ha proposto appello contro la sentenza N.706/2011 del Tribunale di L'Aquila dinanzi la Corte di Appello dell'Aquila – giudizio N.35/2012 R.G. - ;
- Il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura comunale con comparsa depositata il 7.5.2012 chiedendo il rigetto dell'appello; il giudizio è attualmente pendente.

2.4.2 Riserve ulteriori iscritte in contabilità.

- Alla data del 27.11.2008 sul Registro di Contabilità risultano formalmente iscritte dal Concessionario CGRT ulteriori riserve per il periodo 1.1.2006/31.10.2006 per un ammontare di **€.5.692.290,62**;
- Comunicazione Direzione Lavori M.P.M. Ingegneria del 28.12.2007: formalizza l'avvenuta iscrizioni di riserve sui registri di contabilità il cui importo, quantificato al 7.12.2007 in €.3.543.386,07, supera i limiti indicati dall'art.240 co.1 D.Lgs.vo 163/2006;
- **art.240 D.Lgs.vo 163/2006** (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009):

“1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale (2n).

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario (3).

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione (4).

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza...omissis...”

- Comunicazione CGRT del 7.1.2008: diffida ad attivare il procedimento previsto dall'art.240 D.Lgs.vo n.163/2006;
- Comunicazione R.U.P. del 14.1.2008: riserva di attivazione del procedimento previsto dall'art.240 D.Lgs.vo n.163/2006 all'esito dell'acquisizione della relazione riservata della Direzione Lavori;
- Il procedimento previsto dall'art.240 D.Lgs.vo n.163/2006 non ha avuto corso stante il sopravvenuto annullamento in auto-tutela della concessione di costruzione e gestione;

- Comunicazione di CGRT del 9.7.2012: richiesta di riconoscimento delle riserve iscritte alla data del 27.11.2008 sul Registro di Contabilità per il periodo 1.1.2006/31.10.2006 per un ammontare di €5.692.290,62.

2.4.3 Costi ulteriori, fornitura materiale rotabile.

- Verbale di riunione del 25.7.2005 Comune/Lhor presso stabilimenti Lhor Industrie in Strasburgo (Francia): Lhor evidenzia, relativamente al secondo S.A.L. contabilizzato a fronte della prima fase di produzione del materiale rotabile, la mancata corresponsione da parte di CGRT della quota relativa al finanziamento pubblico (60%) e specificamente per €1.855.058 oltre I.V.A. al 10%, pagamento emesso e contabilizzato dal Comune con Determinazione Dirigenziale n.289/05;
- Comunicazione R.U.P. e del Dirigente Settore OO.PP. del 4.8.2005: richiesta chiarimenti a CGRT in merito alla problematica sollevata da Lhor;
- Comunicazione R.U.P. e del Dirigente Settore OO.PP. del 12.9.05: sollecito riscontro da CGRT alla nota del 4.8.2005;
- Comunicazione e del Dirigente Settore OO.PP. del 15.12.2005: richiesta chiarimenti sulla effettiva sussistenza del contratto di fornitura del materiale rotabile;
- Comunicazione CGRT del 16.1.2006: precisazione del Concessionario in ordine al mancato pagamento a Lhor della quota di contributo pubblico relativa al secondo S.A.L. contabilizzato a fronte della prima fase di produzione del materiale rotabile, pagamento non effettuato a fronte della dichiarata interruzione della produzione del materiale rotabile da parte di Lhor dopo il secondo S.A.L., con dichiarazione di disponibilità ad effettuare il pagamento all'esito della constatazione della ripresa della attività di produzione del materiale rotabile; precisazione di perdurante sussistenza del contratto di fornitura;
- Comunicazione e del Dirigente Settore OO.PP. del 19.1.2006: necessità di esaminare l'Accordo Procedimentale in via di predisposizione da parte dei competenti organi del Ministero II.TT. affinché possa o meno essere assicurata una ricomposizione tra CGRT e Lhor circa la regolare fornitura del rotabile;
- Comunicazione Lhor del 23.1.2006: disponibilità di Lhor a riconsiderare la fornitura del materiale rotabile dopo aver rideterminato con l'Amministrazione comunale e con gli altri soggetti coinvolti la ridefinizione dei termini della commessa, previo svincolo del materiale già prodotto;
- Comunicazione e del Dirigente Settore OO.PP. del 24.1.2006: ribadisce la necessità di esaminare l'Accordo Procedimentale in via di predisposizione da parte dei competenti organi del Ministero II.TT. affinché possa o meno essere assicurata una ricomposizione tra CGRT e Lhor circa la regolare fornitura del rotabile;
- L'Accordo procedimentale presso il Ministero II.TT. non ha avuto seguito anche stante il sopravvenuto annullamento in auto-tutela della concessione di costruzione e gestione;
- Comunicazione di CGRT del 9.7.2012: trasmissione di scrittura privata di transazione, autenticata nella sottoscrizione, tra CGRT e Lhor da cui si evince che il contratto di fornitura del materiale rotabile è stato consensualmente risolto con le seguenti modalità: cessione in proprietà a Lhor del materiale rotabile prodotto e delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno, con ulteriore dazione di €30.000,00 ad integrazione del danno.

2.4.4 Acquisizione di aree per edificazione capannone per rimessa materiale rotabile.

- Preliminare per scrittura privata di cessione volontaria di area del 18.1.2005: CGRT, quale concessionaria, giusta delibera del C.C. di L'Aquila n.40 del 12.3.2001, della costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila, quale delegata dal Comune di L'Aquila a procedere in nome e per conto dell'Ente delegante, all'acquisizione delle aree

- necessarie per l'esecuzione della rete tranviaria, giusta delega contenuta nello "schema di convenzione" sottoscritto il 2.12.2002, si impegna a corrispondere ai cedenti Bernardi Concetta, Bernardi Francesco, Bernardi Gaetano, Bernardi Giuseppe la somma di €.200.000,00, che si impegna a cedere con atto notarile all'Ente delegante l'area ivi meglio identificata, con immissione immediata nel possesso;
- Preliminare per scrittura privata di cessione volontaria di area del 25.1.2005: CGRT, quale concessionaria, giusta delibera del C.C. di L'Aquila n.40 del 12.3.2001, della costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila, quale delegata dal Comune di L'Aquila a procedere in nome e per conto dell'Ente delegante, all'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione della rete tranviaria, giusta delega contenuta nello "schema di convenzione" sottoscritto il 2.12.2002, si impegna a corrispondere al cedente EDIL CI.RE la somma di €.108.288,00, che si impegna a cedere con atto notarile all'Ente delegante l'area ivi meglio identificata, con immissione immediata nel possesso;
 - Le aree risultano acquisite nel possesso della CGRT e le somme compromesse risultano corrisposte e documentate.

3. Indennizzo risarcitorio.

- Comunicazione di CGRT del 9.7.2012: espressa riserva di indennizzo di cui alla lett.C) dell'art.158 D.Lgs.vo n.163/2006.
- **Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, G.U. 02/05/2006 n. 100, art.158** (sostituisce l'art. 37-septies, legge n. 109/1994):
*"1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
...c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.*
- Tra le due opzioni indennitarie previste dalla norma quella più favorevole per l'Amministrazione è senz'altro quella del 10 per cento delle opere ancora da eseguire:
valore dell'opera – valore delle opere eseguite : 100 x 10 = X



